



Regolamento didattico dell'Università degli Studi "Link Campus University"

TITOLO I

DEFINIZIONI E FINALITÀ

Articolo 1

Autonomia didattica e obiettivi del regolamento

1. Il presente Regolamento dell'Università degli Studi "Link Campus University" (di seguito Università), ai sensi della normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei, disciplina gli ordinamenti didattici ed i criteri di funzionamento dei corsi di studi, nonché delle altre iniziative didattiche, al cui termine sono rilasciati i corrispondenti titoli e/o crediti formativi universitari.
2. Il presente Regolamento definisce i criteri generali per la formulazione dei regolamenti didattici dei corsi di studi.
3. L'offerta di servizi didattici dell'Università mira a creare:
 - una piena integrazione delle strutture educative, formative e di ricerca scientifica della società italiana, nella realtà europea e in quella globale;
 - una crescente collaborazione tra università diverse a livello regionale, nazionale ed internazionale nella realizzazione di un progetto formativo che deve prevedere il sostegno all'effettivo accesso ai servizi dei vari atenei da parte degli studenti, in particolare mediante il riconoscimento di crediti formativi, scambi di studenti e docenti e l'uso di forme di insegnamento ed apprendimento a distanza;
 - l'inserimento nel mercato del lavoro con qualificazione adeguata di quanti hanno conseguito i titoli rilasciati dall'Università;
 - le condizioni per la piena coincidenza tra la durata normale e quella reale dei corsi di studi;
 - una equilibrata distribuzione dei carichi didattici.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 1 del D.M. 22.10.2004, n. 270 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per "Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Professori e dei Ricercatori universitari" si intende il regolamento approvato dall'Università ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della Legge 370 del 19 ottobre 1999.
3. Per "Regolamenti didattici dei corsi di studi", si intendono i regolamenti di cui all'art. 12 del D.M. 270/04 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

STRUTTURE DIDATTICHE E CORSI DI STUDI

Articolo 3

1. Le strutture didattiche dell'Università sono organizzate in due Scuole di Ateneo (di seguito Scuole) ai sensi di quanto previsto nello Statuto dell'Università.
2. Le Scuole sono, sotto l'aspetto didattico, le strutture fondamentali di appartenenza dei docenti dell'Università.

3. Alle Scuole fanno capo, rispettivamente, i corsi di Laurea e i corsi di Laurea Magistrale, i Master universitari di primo e secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione.
4. Le Scuole possono istituire appositi organismi per l'erogazione dei servizi e delle attività didattiche integrative di cui all'art.14 del presente Regolamento.

Articolo 4

Titoli e corsi di studi

1. L'Università rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (L), Laurea Magistrale (LM), Master universitario di primo livello e Master universitario di secondo livello, Dottorato di Ricerca (DR), Diploma di specializzazione (DS).
2. La Laurea, la Laurea Magistrale, il Dottorato di ricerca, il Master universitario e il Diploma di Specializzazione sono conseguiti al termine dei rispettivi percorsi formativi istituiti dall'Università.
3. Le Lauree e le Lauree Magistrali sono rilasciate dall'Università con l'indicazione della classe ministeriale di appartenenza assicurando che la denominazione dei corsi di studi corrisponda agli obiettivi formativi degli stessi.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi corsi di studi sono determinati dalle disposizioni normative vigenti in materia, e sono disciplinati dai relativi regolamenti didattici, in conformità con tali disposizioni.
5. Compete al Senato Accademico, di concerto con le strutture didattiche interessate, assumere le iniziative necessarie ad adeguare l'offerta didattica dell'Università, tenendo conto dell'evoluzione dei saperi scientifici e tecnologici in ambito nazionale ed internazionale e con particolare riferimento alle esigenze sociali ed alle richieste di qualificazione professionale.
6. Il conseguimento dei titoli di studio avviene, nel rispetto di quanto disposto dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore, secondo le modalità previste dall'art. 23 del presente Regolamento.
7. A coloro che hanno conseguito la Laurea e la Laurea Magistrale o specialistica competono, rispettivamente, le qualifiche accademiche di dottore e di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
8. L'Università può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore e secondo la disciplina fissata dall'art. 12, comma III e seguenti del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e corsi di studi, nonché le altre attività didattiche formative previste dagli artt. 13 e 32.

Articolo 5

Corsi di studi interuniversitari

Rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli

1. I corsi di studi possono essere attivati anche mediante convenzioni tra diversi atenei anche stranieri (corsi di studi interuniversitari).
2. I regolamenti didattici dei corsi di studi interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e attribuiscono ad uno o più tra gli atenei convenzionati l'iscrizione degli studenti relativi e la responsabilità amministrativa del corso, compreso il rilascio del titolo di studio, salvo eccezioni previste dagli accordi o dalle convenzioni.
3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente con altri atenei italiani ed esteri. Le convenzioni disciplinano le modalità per il rilascio dei titoli congiunti o di titoli doppi o multipli in

termini coerenti a quanto stabilito dal presente Regolamento per il rilascio dei titoli di corrispondente livello da parte dell'Università.

Articolo 6

Regolamenti didattici dei corsi di studi

1. I regolamenti didattici dei corsi di studi sono approvati dal Consiglio della Scuola su proposta dei Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studi che ad essa fanno riferimento.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati dal Rettore e, una volta attivati, confluiscono ogni anno per sintesi, entro i tempi e secondo i criteri indicati dall'art. 11, nel Manifesto generale degli studi.
3. Ciascun regolamento didattico dei corsi di studi disciplina in particolare:
 - l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - la tipologia delle forme didattiche (compresa la lingua di insegnamento), degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti e gli obiettivi formativi specifici di ogni corso di studi;
 - gli obiettivi formativi specifici, le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso e per settori scientifico-disciplinari e per ambiti disciplinari, ove previsti;
 - l'articolazione dei *curricula* perseguibili nell'ambito del corso di studi e l'eventuale possibilità da parte dello studente della formulazione di un piano di studi corrispondente ad un *curriculum* individuale e le relative modalità di presentazione e scadenze;
 - le eventuali obbligatorietà di frequenza;
 - le procedure e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari previsti da altre istituzioni universitarie nazionali ed internazionali;
 - i requisiti di ammissione al corso di studi e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche ed integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 10;
 - le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - i criteri di approvazione dei piani di studio individuali.

Articolo 7

Consiglio della Scuola

1. La Scuola è retta da un Consiglio della Scuola presieduto dal Presidente della stessa.
2. Il Consiglio di ciascuna Scuola è composto dal Presidente e dai Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studio che ad essa fanno riferimento.
3. Il Presidente di ciascuna Scuola è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. I Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studi che fanno riferimento alla Scuola sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore.
5. La durata del mandato del Presidente e dei Coordinatori (Programme Leader) è pari a tre anni.

6. Il Consiglio di ciascuna Scuola è convocato dal proprio Presidente con preavviso di almeno tre giorni lavorativi , salvo minor termine in caso di urgenza. Alle riunioni del Consiglio di ciascuna Scuola partecipa il Direttore dell'Ufficio Accademico.

7. Le riunioni del Consiglio di ciascuna Scuola possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza.

8. Il Consiglio di ciascuna Scuola:

- predispone per il Senato Accademico il documento di indirizzo generale, con particolare riferimento alle attività didattiche;
- esprime al Senato Accademico parere motivato in merito all'istituzione di nuovi corsi di studio e insegnamento, dei corsi di master di primo e secondo livello, di specializzazione e dei dottorati di ricerca;
- esamina e raccorda le diverse proposte relative ai cambiamenti e alle integrazioni alle discipline presenti nei percorsi di studio attivati e li sottopone al Senato accademico;
- propone al Senato Accademico la copertura degli insegnamenti presenti nei vari corsi di studio;
- propone al Senato Accademico il conferimento dei contratti di insegnamento;
- propone al Senato Accademico i progetti didattici;
- formula al Rettore la proposta di chiamata dei professori, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010;
- sottopone al Senato Accademico l'approvazione dei piani di studio;
- approva i regolamenti didattici dei corsi di studio;
- esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto di autonomia e dal Regolamento Generale di Ateneo.

In particolare, il Consiglio della Scuola può deliberare in ordine a:

- l'articolazione dei corsi di studi, individuando gli insegnamenti e suddividendoli nei vari anni di corso;
- la determinazione delle attività pratiche, di tirocinio e di laboratorio eventualmente connesse ai vari insegnamenti;
- la propedeuticità dei singoli insegnamenti;
- le tipologie delle forme didattiche degli insegnamenti, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza;
- le regole per la presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario;
- le modalità di frequenza dei singoli insegnamenti, anche in riferimento alla condizione degli studenti disabili e degli studenti lavoratori;
- l'assicurazione di una equa distribuzione, anche temporale, dei carichi didattici ed organizzativi fra tutti i professori di ruolo e ricercatori della Scuola, sentito eventualmente il/i Dipartimento/i per la Ricerca, tenendo conto del regime giuridico prescelto, delle competenze e, per quanto possibile, delle preferenze degli interessati;
- il calendario didattico ed all'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici, nel rispetto dei criteri e dei termini fissati dal Senato Accademico;
- la proposta al Senato accademico del Manifesto generale degli studi di cui al successivo articolo 11;
- l'istituzione della Commissione Didattica Paritetica secondo le modalità previste dallo Statuto di autonomia;
- l'approvazione di progetti di sperimentazione o di innovazione didattica, anche su indicazione del/dei Dipartimento/i per la Ricerca;

- la coerenza tra i crediti formativi assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, previo parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico;
- la realizzazione, mediante apposite convenzioni tra le università interessate approvate dai rispettivi Senati Accademici, di percorsi formativi integrati con i corsi di studi attivati presso altri Atenei, su proposta dei Consigli di corso di studi o di classe, ove istituiti, attraverso il riconoscimento di crediti universitari.

Articolo 8

Istituzione, attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studi e delle strutture didattiche

1. L'istituzione e l'attivazione di un nuovo corso di studi, la modifica degli ordinamenti didattici vigenti e la disattivazione di corsi di studi già attivati sono deliberati, nel rispetto della normativa vigente in materia, dei decreti ministeriali e delle leggi vigenti, dal Comitato esecutivo, su proposta del Senato Accademico previa indicazione motivata del Consiglio della Scuola.
2. L'istituzione di un corso di studi è deliberata previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni e con il comitato regionale di coordinamento.
3. Nel caso di disattivazioni di corsi di studi, l'Università assicura la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli delle Scuole la regolamentazione della possibilità di optare per il passaggio ad altri corsi di studi attivati con il riconoscimento totale o parziale dei crediti fino quel momento acquisiti nell'ambito del corso di studi disattivato.

Articolo 9

Crediti formativi universitari (CFU)

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studi per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.
3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studi, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non può essere inferiore al 50%, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto per l'acquisizione dell'idoneità, mirata all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del *curriculum*, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode e, se del caso, la dignità di stampa.
5. I regolamenti didattici dei corsi di studi possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, eventualmente diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o impegnati a tempo parziale.
6. Le Scuole possono prevedere il riconoscimento totale o parziale, secondo criteri predeterminati e le procedure definite negli appositi regolamenti, di crediti acquisiti dallo studente qualora egli sia in grado di documentare, nel rispetto della normativa vigente in materia, l'acquisizione di particolari competenze e abilità professionali, ovvero di competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia

concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una o più lingue dell'Unione Europea possono essere riconosciuti, sempre in base ai regolamenti didattici dei corsi di studi, anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

7. Il riconoscimento da parte dell'Università di crediti acquisiti presso altre università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato anche in maniera automatica in base ad apposite convenzioni previste dallo Statuto di autonomia.

8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studi dell'Università, ovvero nello stesso o in altro corso di studi di altra università, anche estera, compete al Consiglio della Scuola che dovrà valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti indicati dal relativo ordinamento didattico.

Articolo 10

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di studi e il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali vigenti in materia.

2. Per i corsi di Laurea, gli ordinamenti e i regolamenti didattici richiedono il possesso o l'acquisizione di una adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone le modalità di verifica. Tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

3. Le attività formative propedeutiche possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico sentito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione.

4. Per favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, le strutture didattiche competenti possono realizzare attività formative integrative, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico sentito, per quanto di competenza, il Consiglio di Amministrazione.

5. Per i Corsi di Laurea Magistrale, per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente, gli ordinamenti e i regolamenti didattici stabiliscono i criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione degli studenti verificata con le modalità e secondo i criteri definiti dagli stessi regolamenti didattici. L'iscrizione ai Corsi di Laurea Magistrale può essere consentita dall'Università anche ad anno accademico iniziato, purchè in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti didattici.

6. Per il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studi si applicano la normativa e gli accordi internazionali vigenti.

Articolo 11

Manifesto generale degli studi e piani di studio

1. Il Manifesto generale degli studi contiene l'offerta didattica dei corsi di studi attivati per l'anno accademico di riferimento e le norme generali per le immatricolazioni e le iscrizioni. In esso confluiscono i regolamenti didattici dei corsi di studi.

2. Il Senato Accademico, su proposta motivata delle Scuole, delibera e rende pubblico, entro il 31 maggio di ogni anno, il Manifesto generale degli studi relativo al successivo anno accademico.

3. Le informazioni principali contenute nel Manifesto generale degli studi sono pubblicate nella Guida per lo Studente.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studi, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione, i tempi ed i criteri di approvazione, che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico. La presentazione di piani di studio individuali è di norma esclusa per gli studenti iscritti al primo anno.

Articolo 12

Orientamento e tutoraggio

1. L'Università cura gli aspetti generali relativi alle attività di orientamento e tutoraggio previste dalla normativa vigente, con riferimento alla scelta del corso di studi, al percorso degli studi dall'immatricolazione alla conclusione degli studi, e all'accesso al mondo del lavoro.

2. Le attività di orientamento e tutoraggio sono organizzate e regolamentate dalle Scuole, per quanto di propria competenza, nell'ambito della programmazione didattica. Il coinvolgimento dei professori di ruolo e dei ricercatori nella realizzazione effettiva di tali attività può rientrare nell'ambito disciplinare del Regolamento per l'incentivazione di cui all'art. 32. I professori di ruolo e i ricercatori incaricati del servizio di tutoraggio possono essere affiancati anche da studenti, scelti mediante un apposito bando emanato dai competenti organi di ateneo, su specifica proposta del Consiglio della Scuola, d'intesa con i Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studio, secondo le modalità e nei limiti di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n.390, e del relativo Regolamento di Ateneo.

3. In materia di orientamento alla scelta universitaria, la Scuola può offrire, sulla base di apposite convenzioni con enti e istituti interessati, approvate dal Senato Accademico per l'assegnazione di eventuali crediti formativi:

- attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di scuola superiore;
- corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
- consulenze su temi relativi all'orientamento in base alle richieste provenienti dalle scuole superiori.

4. In materia di orientamento nel corso degli studi le Scuole assicurano, mediante l'attività di tutoraggio, la diffusione di adeguate informazioni sui percorsi formativi interni ai corsi di studi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

5. In materia di orientamento post-universitario le Scuole possono attivare, nell'ambito dei servizi didattici integrativi di cui all'art. 32, corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

Articolo 13

Formazione professionale

1. L'Università può promuovere, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, attività mirate alla formazione ed all'aggiornamento professionale e culturale, anche con l'organizzazione di servizi didattici integrativi o di altre attività didattiche di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In particolare, l'Università può attivare:

- corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
- corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

- corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Al termine dei corsi di cui al presente articolo l'Università rilascia attestati di frequenza eventualmente corredati dei crediti formativi universitari corrispondenti.

Articolo 14

Commissione didattica paritetica della Scuola

1. D'intesa tra le Scuole viene istituita una Commissione Didattica Paritetica disciplinata dallo Statuto di Ateneo.

2. La Commissione Didattica Paritetica svolge i compiti stabiliti dallo Statuto e in particolare:

- effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, anche in risposta a indicazioni proposte dal Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- riferisce periodicamente, almeno una volta all'anno, al Consiglio della Scuola e al Nucleo di Valutazione sugli esiti delle verifiche effettuate;
- propone al Consiglio della Scuola iniziative di vario tipo atte a migliorare l'organizzazione della didattica;
- esprime pareri al Consiglio della Scuola sulla revisione dei corsi di studi e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

TITOLO III

TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 15

Corsi di laurea

1. I Corsi di Laurea sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli ordinamenti didattici riportati nella Parte Seconda del medesimo, nonché dai relativi regolamenti didattici.

2. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari. Il corso di laurea è articolato in tre anni.

Articolo 16

Corsi di laurea magistrale

1. I Corsi di Laurea Magistrale, compreso quello a ciclo unico, sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente in materia, dal presente Regolamento e dagli ordinamenti didattici riportati nella Parte Seconda del medesimo, nonché dai relativi regolamenti didattici.

2. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti formativi universitari. Il Corso di Laurea Magistrale è articolato in due anni dopo la Laurea o ciclo di studi di altri Paesi valutati equivalenti dal Consiglio della Scuola.

3. Per conseguire la Laurea Magistrale a ciclo unico di 5 anni lo studente deve avere acquisito 300 crediti formativi universitari.

Articolo 17

Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione sono disciplinati, in conformità con la normativa vigente, dal presente Regolamento nonché dai relativi regolamenti didattici.
2. Il Diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
3. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
4. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di CFU pari a quello riportato nei decreti ministeriali, fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.

Articolo 18

Corsi e scuole di dottorato di ricerca

1. I corsi e le scuole di Dottorato di ricerca sono disciplinati, in conformità alla normativa vigente, da un apposito regolamento.

Articolo 19

Master universitari

1. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello.
Requisito di ammissione è il possesso, rispettivamente, di una Laurea e di una Laurea Magistrale, o di un titolo, anche straniero, equipollente.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti formativi universitari. La durata normale dei Master universitari è di un anno.
3. L'offerta didattica dei Master universitari, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è stato possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo la relativa disciplina deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mondo del lavoro.
4. I Master universitari possono essere attivati dall'Università anche in collaborazione con enti non universitari, pubblici o privati.
5. La disciplina amministrativa ed organizzativa dei Master universitari è demandata ad apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Rettore, a seconda delle materie di rispettiva competenza.

Articolo 20

Calendario didattico

1. Il calendario delle lezioni ed il calendario degli esami, sia di profitto che per il conseguimento dei titoli di studio, nel rispetto dei criteri generali disciplinati dal presente Regolamento e in particolare dal successivo comma 3, ed in conformità alle eventuali disposizioni attuative del Senato Accademico e delle Scuole, sono stabiliti dal Presidente di ciascuna Scuola o, su sua delega, dai Coordinatori dei corsi di studi, sentiti i docenti interessati, in modo da tener conto

delle scadenze per l'ottenimento dei benefici per il diritto allo studio. Essi sono pubblicizzati tramite gli appositi strumenti informativi adottati dalle Scuole e dall'Ufficio Accademico.

2. L'attività didattica si articola in due periodi didattici (semestri), ad eccezione dei casi in cui comprovate esigenze didattiche non lo consentano, fermi restando il numero di ore di insegnamento e gli obblighi di presenza dei docenti e dei ricercatori stabilite dalla normativa vigente.

3. La sessione d'esame è unica, ha inizio con il 1° novembre dell'anno accademico corrente e termina entro il 20 aprile dell'anno accademico successivo. L'esame non può essere sostenuto prima del termine del relativo corso di insegnamento.

All'interno della sessione sono previsti cinque appelli, nel periodo di interruzione delle lezioni, così ripartiti:

- due appelli a distanza minima di 7 giorni nell'intervallo tra il primo e il secondo semestre;
- due appelli a distanza minima di 7 giorni tra giugno e luglio;
- un appello a settembre.

Un appello deve essere previsto nei tempi utili per la presentazione della domanda di Laurea, i cui termini sono stabiliti dal Senato Accademico.

Per gli studenti fuori corso e per tutti quelli che abbiano terminato le attività didattiche degli insegnamenti previsti dal corso di studi sono previsti appelli straordinari nel periodo tra marzo-maggio e ottobre-dicembre, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni.

Articolo 21

Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. I regolamenti didattici dei corsi di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con assegnazione a questi ultimi dei crediti formativi universitari corrispondenti.

2. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, che terminano con il superamento del relativo esame o di altra forma di verifica del profitto, i regolamenti dei corsi di studi possono prevedere l'attivazione di corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento devono essere indicati:

- l'afferenza a un settore scientifico-disciplinare o a un ambito disciplinare definito, oppure il relativo contenuto disciplinare, anche allo scopo di assicurare la corretta assegnazione di essi ad uno dei docenti o ricercatori delle Scuole;
- l'assegnazione di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
- il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.

3. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica.

4. I corsi di insegnamento che prevedono esami finali e non semplice idoneità, di qualsiasi tipologia e durata, possono essere monodisciplinari ovvero integrati o interdisciplinari e, in questo secondo caso, possono essere affidati alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori con un coordinatore responsabile del corso, nominato dalla Scuola secondo le norme contemplate dai regolamenti didattici.

5. Le discipline all'interno dei corsi di studi possono prevedere anche forme in blended learning.

6. Le strutture didattiche competenti possono disporre che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da un altro corso di studi, previo assenso del docente responsabile del corso, nel quadro dei criteri fissati dal Regolamento di cui all'art. 32.

7. Nei casi previsti dalla normativa vigente, i Coordinatori (Programme Leader) dei corsi di studio possono proporre al Consiglio della Scuola di deliberare lo sdoppiamento di alcuni corsi di insegnamento. Il Consiglio della Scuola attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
8. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo corso di studi è compito della Commissione Didattica Paritetica delle Scuole verificare che i programmi e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
9. I professori e ricercatori assolvono il proprio impegno didattico nella Scuola con un impegno complessivo, incluse le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutoraggio, non inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Articolo 22

Esami e verifiche del profitto

1. L'Università garantisce l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di studi non possono comunque essere previsti in totale più di 20 o 12 esami rispettivamente per le lauree triennali e magistrali e non più di 30 per le lauree magistrali a ciclo unico di 5 anni, anche favorendo prove integrate per più insegnamenti o moduli coordinati.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studi specificano la tipologia delle prove di verifica dei risultati delle attività formative. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti) e in altre forme di accertamento (prove pratiche, grafiche, tesine, colloqui).
3. Il voto d'esame è sempre espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi. La Commissione può, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Gli esami superati non possono essere ripetuti.
4. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Le competenti strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute al fine di consentire un ordinato svolgimento delle prove. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
6. Nel caso di un insegnamento articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica.
7. Salvo che non sia diversamente disposto dallo Statuto, le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Presidente della Scuola e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è sempre il responsabile del corso di insegnamento, ovvero, nel caso di corsi integrati o interdisciplinari, dal coordinatore responsabile, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione; il secondo è un altro docente o ricercatore del medesimo o di affine ambito disciplinare, ovvero un cultore della materia.
8. Nel caso di insegnamenti integrati, nella commissione giudicatrice è prevista la presenza di almeno un docente per ciascuna attività didattica.
9. L'esito dell'esame è certificato dal Presidente della Commissione con la sottoscrizione del verbale, eventualmente digitale. Il voto dell'esame viene riportato sul libretto personale dello studente, eventualmente in formato elettronico.
10. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo e la responsabilità di curarne la trasmissione, previa compilazione in tutte le sue parti, all'Ufficio Accademico competente entro quindici giorni dalla conclusione di ciascun appello d'esame.

11. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento con continuità. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Presidente della Scuola o da un suo delegato il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata.

12. In ciascun appello lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del corso di studi.

Articolo 23

Prove finali e conseguimento delle lauree e delle lauree magistrali

1. La Laurea e la Laurea Magistrale si conseguono, unitamente alla relativa qualifica accademica, previo superamento della prova finale. I regolamenti didattici dei corsi di studi disciplinano:

- la modalità di svolgimento della prova, come previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studi;
- la modalità e i criteri per la valutazione conclusiva, che deve in ogni caso tenere conto della intera carriera dello studente all'interno del corso di studi, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante;
- la nomina per ogni studente di un docente o ricercatore, incaricato di seguire la preparazione dello studente alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

2. Per accedere alla prova finale lo studente deve aver superato tutte le attività formative previste dal corso di studi.

3. Lo svolgimento delle prove finali è sempre pubblico, nei limiti della sicurezza e capienza degli spazi.

4. Per il conseguimento della Laurea i regolamenti possono prevedere, accanto o in sostituzione di prove consistenti nella presentazione di un elaborato scritto, il sostenimento di una prova orale finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso.

5. Per il conseguimento della Laurea Magistrale i regolamenti devono prevedere l'elaborazione ed eventualmente la discussione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore, da consegnarsi in formato elettronico ed eventualmente anche in forma cartacea all'Ufficio Accademico nei termini fissati dal Senato Accademico.

6. Entro scadenze periodiche, fissate dai regolamenti dei corsi di studi, gli studenti sottopongono ad approvazione del Consiglio della Scuola o ad apposita commissione l'assegnazione dell'argomento della tesi ed il nominativo del relatore, allo scopo di consentire, mediante un aggiornato monitoraggio delle tesi assegnate:

- verifica dell'equa distribuzione dell'impegno didattico fra i docenti;
- eventuale eccessiva lunghezza dei tempi di realizzazione ed obsolescenza di talune assegnazioni.

7. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Presidente della Scuola e sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti dei corsi di studi e, comunque, da non meno di cinque membri. Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente della Scuola ovvero dal professore di prima fascia più anziano nel ruolo.

8. La Commissione è costituita di norma da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori. Almeno un membro della commissione deve essere un professore di prima fascia. Possono, tuttavia, far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di altre università diverse da quella cui sono iscritti i candidati, professori a contratto nell'anno accademico interessato e cultori della materia entro numeri massimi stabiliti dal Regolamento della Scuola o dai Regolamenti dei corsi di studi.

9. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode e, se del caso, la dignità di stampa. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi. Il giudizio della commissione è insindacabile.

11. Il calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico.

12. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 5 sono regolate dalle convenzioni che li determinano.

Articolo 24

Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica e la stessa ne assicura la massima promozione e informazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; sono rese pubbliche, altresì, le relazioni sullo stato della didattica predisposte a cura del Nucleo di Valutazione.

2. L'Ateneo pubblica la Guida per lo Studente destinata ad agevolare il primo ingresso e l'orientamento degli studenti nel mondo universitario.

TITOLO IV

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 25

Immatricolazioni e iscrizioni

1. Le regole generali e le modalità per l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi dei corsi di studi, nonché eventuali limitazioni in materia di accesso sono indicati nella Banca-Dati dell'Offerta Formativa, nei regolamenti dei corsi di studi e nel bando dei benefici destinati agli studenti; di tali informazioni viene data diffusione nel Manifesto generale degli studi, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari adottati dall'Università.

2. Eventuali limitazioni quantitative in materia di accesso ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale vengono deliberate dal dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

3. Lo studente non può iscriversi contemporaneamente a più università o a più corsi di studi dell'Università. Se la contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal corso di studi cui si è iscritto successivamente alla prima iscrizione.

Articolo 26

Trasferimenti, passaggi di corso, ammissione a corsi singoli

1. Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altra università e le domande di passaggio di corso di studi devono essere presentate ai competenti uffici entro il 31 dicembre, salvo diversa disposizione della Scuola, e sono subordinate alla delibera del Consiglio della Scuola relativa all'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei crediti acquisiti e all'indicazione dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e dell'eventuale debito formativo da assolvere.

2. I regolamenti dei corsi di studi possono prevedere in quali casi l'accettazione di una pratica di trasferimento è subordinata al superamento di una prova di ammissione.

3. Agli interessati in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento o titolo equipollente è consentita l'iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studi dell'Università,

sostenendo le relative prove d'esame ed ottenendone regolare attestazione dall'Ufficio Accademico previo pagamento dei contributi stabiliti dagli organi accademici competenti.

Articolo 27

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'Università aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Unione Europea (programmi Socrates/Erasmus e altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di corso di studi.
2. L'Università favorisce la mobilità studentesca secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1, fornendo altresì un supporto organizzativo e logistico agli scambi.
3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti dell'ateneo è disciplinato dai regolamenti dei programmi di cui al comma 1 ovvero dalle convenzioni con altri Paesi stranieri e spetta al Consiglio della Scuola competente.
4. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio, conseguiti in Università estere o in sedi di Università estere autorizzate a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento ai sensi della Legge n. 148/2002, nonché l'idoneità degli stessi ai fini dell'ammissione a corsi di studi attivati presso la Link Campus University sono disposti nel rispetto della normativa italiana e degli accordi internazionali vigenti.

Articolo 28

Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti non frequentanti, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. L'Università può promuovere corsi o altre forme didattiche per studenti che si trovino in condizioni di svantaggio o studenti lavoratori, nonché eventuali corsi in blended learning, la cui durata e modalità di svolgimento sono disciplinate nei regolamenti delle strutture didattiche interessate in conformità ai principi generali di cui al presente articolo.
2. Gli studenti lavoratori o comunque impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche possono optare all'inizio dell'anno accademico per l'iscrizione a tempo parziale, essi svolgono le attività didattiche e conseguono i crediti relativi per un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza.
3. Lo studente viene iscritto come ripetente se:
 - essendosi iscritto ad un Corso di Laurea o di Laurea Magistrale a ciclo unico con un debito formativo, non abbia assolto il debito stesso entro i termini previsti dall'offerta formativa;
4. Link Campus University provvede a che lo studente sia posto nelle migliori condizioni per conseguire il titolo di studio entro la conclusione della durata legale del corso così da evitare la situazione di studente fuori corso.
5. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
6. Nel caso in cui lo studente abbia interrotto gli studi per più di un anno accademico, può riprendere gli studi come studente ripetente per gli anni di interruzione. Se il periodo di interruzione è superiore a tre anni, il riconoscimento degli studi svolti e dei crediti acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio della Scuola. Lo studente che

riprende gli studi può sostenere gli esami a decorrere dalla prima sessione di esami utile dell'anno accademico a cui si iscrive.

7. Lo studente, che non abbia interrotto gli studi, decade comunque dallo status di iscritto della Link Campus University qualora non superi alcun esame di profitto per tre anni consecutivi nel Corso di Laurea scelto, o due anni nel corso di Laurea Magistrale scelto.

8. Lo studente può, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, rinunciare agli studi intrapresi e chiedere una nuova immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi.

9. Lo studente che non sostiene esami per un numero di anni accademici pari al doppio della durata normale del corso di laurea o di laurea magistrale, calcolato a partire dall'anno accademico in cui è stato sostenuto l'ultimo esame, è dichiarato decaduto. Non decade lo studente che ha superato tutti gli esami e sia in debito unicamente dell'esame di laurea e chi presenta all'Ufficio Accademico la dichiarazione di esame sostenuto, anche con esito negativo. Lo studente che sia incorso nella decadenza può chiedere l'immatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi. L'eventuale riconoscimento degli studi svolti e dei crediti acquisiti è subordinato alla valutazione della competente struttura didattica.

10. Allo studente che abbia rinunciato agli studi intrapresi o sia incorso nella decadenza ai sensi dei commi 8 e 9 e chieda la reimmatricolazione allo stesso o ad altro corso di studi, il riconoscimento degli studi svolti e dei crediti acquisiti è subordinato ad una preventiva valutazione del Consiglio della Scuola.

11. Lo studente che sia in regola con il pagamento delle rette, delle tasse e dei contributi universitari può chiedere la sospensione della carriera per: - iscrizione presso Università estere; - iscrizione presso Accademie militari italiane; - iscrizione a un Dottorato di ricerca; - iscrizione a corsi di laurea e a Master universitari; - iscrizione a Scuole di specializzazione. In tali casi, la sospensione, qualora concessa, produce i suoi effetti per tutti gli anni necessari al compimento degli studi del tipo sopraindicato. La sospensione può, altresì, essere richiesta per - seri e comprovati motivi personali; - nascita di un figlio; - svolgimento del servizio civile. In tali casi, la sospensione qualora concessa, produce i suoi effetti a partire dal giorno del deposito della domanda e cessa il 31 ottobre dell'anno successivo. La richiesta di sospensione deve essere motivata e deve essere presentata entro il termine previsto per l'iscrizione corredata dalla relativa documentazione e dalla ricevuta del versamento di un contributo annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento delle rette, delle tasse e dei contributi universitarie e non può compiere atti di carriera. La sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico.

Articolo 29

Certificazioni

1. L'Università rilascia, anche in forma telematica, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla salvaguardia dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.

2. L'Università rilascia, come supplemento dell'attestazione di ogni titolo di studio conseguito, un certificato (*Diploma Supplement*) che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Tale certificato è redatto sia in lingua italiana sia in lingua inglese.

3. Su richiesta dello studente iscritto ad un corso di studi, l'Ufficio Accademico rilascia certificazioni relative alla carriera parziale documentata in conformità agli esami fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti formativi universitari conseguiti.

Articolo 30

Tutela dei diritti e carriere degli studenti

1. La tutela dei diritti degli studenti nello svolgimento delle personali carriere di studio è di spettanza del Rettore e viene disciplinata nel Regolamento di cui all'art.11, comma 9 del D.M. 270/04.
2. Sulle istanze concernenti la carriera di studio di qualsiasi studente provvede il Rettore, sentite le competenti strutture didattiche.
3. I provvedimenti rettorali sulle istanze di cui al comma precedente sono definitivi.

TITOLO V

DOVERI DIDATTICI DI DOCENTI E RICERCATORI

Articolo 31

Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori

1. La Scuola disciplina nel suo Regolamento le procedure di attribuzione, anche in considerazione dei diversi ruoli, dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato sentiti i professori di ruolo e i ricercatori interessati.
2. Per i docenti e i ricercatori il Regolamento della Scuola, nel rispetto delle indicazioni generali fornite al riguardo dal Senato Accademico, prevede, nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente per le attività didattiche, l'obbligatorietà di un numero minimo di ore di attività di insegnamento (lezioni, esercitazioni, ecc.) che devono essere svolte, nel corso dell'anno accademico, anche articolate in diversi moduli di insegnamento di varie tipologie e durata.
3. Il Regolamento della Scuola prevede, altresì, sempre nell'ambito dell'impegno orario complessivo previsto dalla normativa vigente per le attività didattiche, le obbligatorietà di presenza settimanale minima dei docenti di prima e di seconda fascia e dei ricercatori nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali sia alla eventuale suddivisione del calendario didattico in periodi didattici.
4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i docenti e i ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dal Regolamento della Scuola sul tutoraggio. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, eventualmente con diversa obbligatorietà di presenza nel corso dei vari periodi didattici, secondo calendari concordati con gli stessi docenti e ricercatori e preventivamente resi pubblici secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente Regolamento.
5. Ciascun docente e ricercatore responsabile di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi assegnati. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzata dal Presidente della Scuola il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Presidente della Scuola, sentito il Consiglio della Scuola, dovrà provvedere, nei termini previsti dal Regolamento della Scuola, alla sostituzione del docente o ricercatore, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami, salvo quanto previsto dal comma 8.
6. I docenti e i ricercatori devono presentare all'approvazione del Consiglio della Scuola, entro tempi stabiliti dalla Scuola, i contenuti degli insegnamenti, nelle varie tipologie, di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti allo scopo di poterli inserire per tempo nel Manifesto generale degli studi.
7. Ciascun docente e ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del registro delle lezioni e delle altre attività didattiche, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento della Scuola gli argomenti svolti nel corso degli

insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Presidente della Scuola (o suo delegato) il quale individuerà, a tal fine, le forme e i luoghi più idonei; il registro dovrà essere consegnato al Presidente della Scuola entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Presidente della Scuola verificherà, quindi, che le ore di attività didattica svolte siano state almeno pari al numero minimo di ore previsto dal Regolamento, apporrà il visto al registro e ne curerà la conservazione nell'archivio della Scuola. È compito del Presidente della Scuola segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei docenti e dei ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.

8. I ricercatori non affidatari di insegnamento dovranno, entro i termini e secondo i criteri previsti dal Regolamento della Scuola e dei corsi di studi cui afferiscono, affiancare l'attività didattica dei docenti di prima e di seconda fascia; essi dovranno, altresì svolgere le attività obbligatorie di orientamento e tutorato loro assegnate, fino al completamento del quantitativo di ore di lezione e dei giorni di presenza ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

9. Nei casi in cui la prova finale di un corso di studi preveda l'elaborazione di una tesi, i docenti e i ricercatori afferenti a l corso di studi devono accettare, sulla base di criteri fissati dal Regolamento della Scuola, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatori.

10. I docenti e i ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Università, ma al di fuori dei compiti loro assegnati in base al Regolamento della Scuola, devono chiederne preventivamente il nulla-osta secondo la disposizione normativa vigente in materia.

11. Il Consiglio della Scuola, su richiesta del responsabile del corso o del coordinatore responsabile e in base a criteri predefiniti dal Regolamento della Scuola, può nominare cultori della materia soggetti/esperti che siano in possesso da almeno due anni di Laurea, di Laurea Magistrale, ovvero di diploma di Laurea ante D.M. 509/99.

Articolo 32

Utilizzazione di docenti a contratto

L'Università può utilizzare come docenti a contratto anche esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, dell'art. 23 della Legge n. 240/2010.